



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CASIMIRO GENNARI"-MARATEA
Prot. 0000934 del 15/02/2023
I-1 (Entrata)

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI POTENZA/MATERA
Direzione

**All' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
LA BASILICATA
per l'ulteriore inoltrare alle istituzioni
scolastiche delle provincie di Potenza
e Matera**

85100 – POTENZA

PEC drba@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399

Come è noto l'art. 4, comma 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 dispone che " *al compimento del sedicesimo anno di servizio per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno di servizio per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore nonché del ventesimo anno per il personale ATA, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali*".

Dall'esame dei decreti di ricostruzione di carriera inoltrati alla scrivente Ragioneria per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile e per la successiva applicazione, emerge, al riguardo, che, di frequente, pur richiamando la citata norma e pur riconoscendo il correlato diritto, nei decreti medesimi non si specifica la data di decorrenza dalla quale il dipendente deve conseguire il passaggio di fascia stipendiale superiore per effetto, appunto, del beneficio introdotto dalla disposizione normativa in esame.

Pertanto, si specifica che, allorché si configuri il predetto presupposto previsto dalla citata normativa (compimento dei sedici/diciotto e venti anni), dovrà essere cura dell'amministrazione di appartenenza del dipendente comunicare al Servizio Stipendi della scrivente Ragioneria la posizione stipendiale spettante, la sua decorrenza, nonché la sua scadenza alla luce di un'eventuale residua anzianità.

E' opportuno, inoltre, che tale comunicazione faccia riferimento al decreto di ricostruzione che ha riconosciuto il beneficio in argomento (da allegarsi alla comunicazione).

In linea generale, infine, si fa presente altresì, che, in caso di interruzione o sospensione dal servizio e dalla retribuzione (per effetto della concessione di periodi di aspettativa, provvedimenti disciplinari, congedi di cui all'art. 42 comma 5 del D.P.R. 151/2001, cessazioni, passaggi di ruolo, pensionamento o altro), le Istituzioni scolastiche dovranno emettere formale provvedimento da sottoporre al visto della Scrivente Ragioneria, trattandosi di variazione giuridica nella progressione di carriera.

Con invito ad inviare la seguente nota a tutte le Istituzioni scolastiche ubicate sul territorio regionale.

IL DIRETTORE
Dott. Graziano LARDO
firmato digitalmente

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti:

Servizio IV "Stipendi – procedimento pagamento stipendi e altre spese fisse – Ministero dell'Istruzione";

Servizio III "Controlli preventivi – processo ricostruzioni carriera, controllo atti vari e stato giuridico del personale del Ministero dell'Istruzione e A.F.A.M.".